

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

(47^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coauditatori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (1714) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione in sede redigente e approvazione degli articoli):

PRESIDENTE . . .	Pag. 563, 573, 575, 576, 581, 586
BERMANI	573
CAPONI	576, 580, 586
DI PRISCO	568
FIGORE	568, 571, 572, 575
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	581, 586
PASQUATO	573
PEZZINI, relatore	564, 571, 586
VARALDO	571, 574

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Capo-

ni, Celasco, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Masciale, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vighianesi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione in sede redigente e approvazione degli articoli del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coauditatori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (1714) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del

disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E Z Z I N I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame in sede redigente, soddisfacendo la legittima attesa degli interessati — tanto più legittima dopo che da vario tempo le affini categorie dei coltivatori diretti e degli artigiani beneficiano di analogo provvedimento — estende il trattamento previdenziale anche alla vasta categoria degli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori.

Con l'ingresso di quest'altra categoria si può dire che il nostro ordinamento pensionistico comprende ormai quasi tutto il settore dei lavoratori autonomi, rimanendone esclusa soltanto qualche categoria di entità numerica assai modesta e di difficile rilevazione.

È stato giustamente rilevato che viene così a scomparire quello steccato che divideva sul piano assistenziale e previdenziale i lavoratori indipendenti da quelli dipendenti, attuandosi per tal modo la norma dell'articolo 38 della Costituzione.

Il testo del provvedimento pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, dove è stato approvato nella seduta del 31 maggio scorso alla quasi unanimità, è il fecondo risultato di un diuturno lavoro di sintesi e di coordinamento tra il disegno di legge governativo, prescelto quale testo base, e ben nove proposte di legge presentate dai vari Gruppi parlamentari.

Si tratta di una regolamentazione che ha potuto tener conto delle esperienze acquisite negli altri settori e che si ispira alla giusta esigenza di adeguarsi, per quanto possibile, al sistema già operante per le altre categorie di lavoratori autonomi.

Seguendo, pertanto, lo stesso indirizzo già adottato per i lavoratori autonomi dell'agri-

coltura e per gli artigiani, anche per gli esercenti attività commerciali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stata estesa a tutte le unità attive, cioè titolari di impresa e loro coadiutori, già considerate ai fini dell'assicurazione contro le malattie.

In base alle notizie che risultano dalla « Relazione sulla gestione commissariale » del 30 settembre 1962 della Federazione nazionale Casse mutue di malattia ed alle risultanze dell'ultimo censimento nazionale, si tratta di 1.237.880 unità attive, di cui 901.574 titolari e 336.306 coadiutori. In base ad una cauta e, pare, sicura previsione, si prevede poi che il numero delle pensioni da liquidare nel primo anno di applicazione della legge si aggirerà intorno a 100.000.

Per il conseguimento delle prestazioni sono richiesti, in via normale, gli stessi requisiti previsti dalla assicurazione generale obbligatoria, ma l'età minima di pensionamento, tenuto conto di un maggiore invecchiamento della categoria riconosciuto dagli stessi interessati (di regola la licenza e l'attività non cessano con la vecchiaia, ma con la morte) è stata fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

In deroga alle disposizioni di carattere generale, concernenti i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento del diritto alla pensione, il provvedimento — con norma di carattere transitorio — prevede la corresponsione della pensione di vecchiaia nei primi anni di applicazione del provvedimento stesso, in base a periodi ridotti di assicurazione e di contribuzione.

Si prevede, infatti, che già nel 1966, nell'anno in corso — cioè nel primo anno di applicazione della legge — si consegue il diritto alla pensione di vecchiaia se risultano versati almeno 12 contributi mensili. Per gli anni successivi, il numero dei contributi mensili richiesti aumenta di 12 unità per ogni anno, sino al raggiungimento del requisito di 15 anni di contribuzione e di assicurazione.

Il provvedimento estende anche agli esercenti attività commerciali il beneficio della pensione sociale da erogarsi secondo le disposizioni della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il conseguente inserimento della categoria dei commercianti nel Fondo sociale comporta, per il Fondo stesso, un onere di prestazioni valutabile, nel quinquennio, in 109,8 miliardi di lire, cui si farà fronte, anzitutto, con un contributo dello Stato di lire 20 miliardi, ripartiti in 5 rate di 4 miliardi annui a partire dal 1966, e, per il rimanente, con una quota dei contributi della categoria riscossi dalla istituenda Gestione speciale — di cui diremo appresso — nella misura del 75 per cento dei contributi stessi.

Il trattamento pensionistico è erogato da una speciale Gestione istituita presso l'INPS e assicura la corresponsione, per tutte le categorie di pensioni, di un minimo di 12.000 lire mensili.

Di particolare interesse sono le norme che regolano i rapporti fra questo nuovo ordinamento pensionistico e quelli in vigore per i coltivatori diretti e gli artigiani e per la generalità dei lavoratori subordinati, realizzando un più efficace coordinamento della disciplina dei cumuli.

Si verifica, infatti, che durante la propria vita il lavoratore svolga attività subordinate o autonome di diversa natura, soggette all'obbligo assicurativo e, pertanto, per effetto della contribuzione a più gestioni, si determina la necessità di disciplinare, con criteri uniformi e coordinati, la materia del cumulo di più periodi di contribuzione effettuata dallo stesso soggetto in gestioni diverse in modo da consentire che, con la piena utilizzazione di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa, il trattamento di pensione costituisca l'effettiva risultante di tali rapporti.

Ora, l'esperienza ha insegnato che le soluzioni finora adottate con i provvedimenti legislativi che hanno regolato l'assicurazione per pensioni degli artigiani e dei coltivatori diretti, anche a causa dell'estrema varietà della casistica, hanno determinato una complessa situazione. Allo scopo di attuarne una organica semplificazione si è adottato il principio che il trattamento pensionistico viene erogato dalla gestione nella quale, per ultimo, si è contribuito, lasciando all'assicurazione generale obbligatoria una posizione autonoma di preminenza in considerazione

anche dei trattamenti minimi più favorevoli che la stessa garantisce.

È stata anche accolta nel disegno di legge l'istanza della categoria interessata per la istituzione di un sistema di assicurazione volontaria di pensione, sistema che è stato esteso anche alle altre categorie di lavoratori autonomi.

È stata introdotta, inoltre, la importante norma che riconosce il diritto alla assistenza di malattia per tutti i pensionati di questa categoria, i quali pertanto potranno subito fruire dell'assistenza sanitaria con lo stesso sistema già in vigore per gli artigiani.

Queste, in sintesi, le linee essenziali del provvedimento, di cui possiamo ora vedere insieme le singole disposizioni in ordine sistematico, riservando naturalmente un esame più particolareggiato delle singole norme a quando passeremo alla discussione degli articoli.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono raggruppate in otto titoli con complessivi 40 articoli.

Il Titolo I tratta dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria; il Titolo II disciplina gli organi di amministrazione e di vigilanza; il Titolo III regola la materia del finanziamento; il Titolo IV coordina la nuova disciplina pensionistica con la pensione sociale e con il relativo Fondo; il Titolo V detta le norme relative alle prestazioni; il Titolo VI contiene norme di coordinamento dei vari ordinamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, nonché norme sulla assicurazione facoltativa; il Titolo VII riguarda la estensione dell'assistenza di malattia anche ai titolari di pensione di questa categoria di lavoratori autonomi ed ai loro familiari conviventi; il Titolo VIII ed ultimo contiene alcune norme di carattere generale e transitorio.

Più dettagliatamente, e presumendo che gli onorevoli colleghi abbiano sott'occhio il testo del disegno di legge in esame, gli articoli 1 e 2 definiscono le persone soggette all'obbligo assicurativo, seguendo criteri analoghi a quelli già sperimentati per le pensioni agli artigiani.

Infatti l'accertamento dei soggetti è affidato alle Commissioni provinciali che provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi; i titolari di impresa soggetti all'obbligo assicurativo e i superstiti coincidono con quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie; quali familiari coadiutori sono considerati il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza.

Gli articoli 3 e 4 regolano la procedura adottata dalle Commissioni provinciali per comunicare all'INPS — che è l'ente gestore — gli elenchi nominativi dei soggetti accertati.

Passando poi al Titolo II, gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano gli organi di amministrazione della nuova forma di assicurazione, istituendo presso l'INPS la Gestione alla quale è affidato il compito di erogare il nuovo trattamento pensionistico, nonchè il Comitato di vigilanza della Gestione stessa.

L'articolo 8 affida le funzioni di sindaci della Gestione al Collegio sindacale dello INPS e l'articolo 9 dispone che le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con la legge 27 novembre 1960, n. 1397, siano integrate con un rappresentante dell'INPS stesso.

Nel Titolo III l'articolo 10 provvede al finanziamento della Gestione con un contributo a carico degli assicurati previsto per il primo quinquennio di applicazione della legge in lire 1.200 mensili *pro capite*, cioè in misura eguale a quella prevista per gli artigiani e, come per questi, rivedibile secondo le risultanze della gestione.

L'articolo 11 disciplina la materia della riscossione dei contributi individuali, che viene effettuata a mezzo dei ruoli esattoriali, con le norme previste dalla legge n. 1397 del 1960.

Analogamente a quanto è stabilito per l'assicurazione di pensione agli artigiani, il termine di prescrizione dei contributi è fissato in 3 anni.

L'articolo 12 disciplina il rimborso agli interessati dei contributi indebitamente versati, uniformando alla nuova norma anche

le gestioni dei coltivatori diretti e degli artigiani.

Con l'articolo 13, quale corrispettivo delle prestazioni di cui verranno a beneficiare gli orfani dei lavoratori da parte dell'ENAOLI, viene *ex novo* prevista una contribuzione minima a carico di tutte le categorie di lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti, commercianti).

Nel Titolo IV l'articolo 14 estende alla categoria dei commercianti la pensione sociale a carico del Fondo sociale, istituito con la legge n. 903 dello scorso anno, e l'articolo 15 disciplina la corresponsione del contributo dello Stato al Fondo sociale per il quinquennio 1965-69, maggiorandolo in ragione di 4 miliardi annui — e così in totale di 20 miliardi — a titolo di concorso per i maggiori oneri che il Fondo dovrà sopportare per effetto della estensione della pensione sociale ai commercianti.

Al Fondo sociale, a norma del successivo articolo 16, dovrà essere anche trasferito da parte della Gestione speciale il 75 per cento del gettito annuo dei contributi a carico degli assicurati.

Passando ora al Titolo V, l'articolo 17, in conformità alla disciplina vigente per le altre forme di assicurazione di pensione delle altre categorie di lavoratori autonomi, stabilisce rispettivamente al 65° anno per gli uomini ed al 60° anno per le donne l'età pensionabile; per quanto riguarda l'accertamento dello stato di invalidità, gli assicurati sono equiparati agli impiegati.

L'articolo 18 detta le disposizioni transitorie per il pensionamento di vecchiaia nei primi 14 anni di applicazione della legge in base a requisiti ridotti di iscrizione e di contribuzione, in relazione ad una tabella annessa all'articolo stesso.

L'articolo 19 disciplina i trattamenti minimi di pensione stabiliti nella misura di lire 12.000 mensili per tutte le categorie di pensioni.

Il Titolo VI prevede poi una serie di articoli di coordinamento degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori autonomi e norme sull'assicurazione facoltativa. In particolare, l'articolo 20, analogamente a quanto stabilito dagli ordinamenti pensionistici de-

gli artigiani e dei coltivatori diretti, stabilisce il cumulo dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle altre forme assicurative per lavoratori autonomi, facendo salvo il diritto alle prestazioni della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui i requisiti per il pensionamento si siano perfezionati in questa ultima assicurazione.

L'articolo 21 enuncia nel primo comma il principio fondamentale che la pensione è liquidata, in base al cumulo di tutti i contributi versati, dalla Gestione per lavoratori autonomi nella quale l'assicurato ha contribuito da ultimo.

I successivi commi disciplinano i casi in cui il diritto alle prestazioni non risulti acquisito nella gestione in cui l'interessato ha contribuito per ultimo, ma risulti perfezionato in altra delle forme assicurative per lavoratori autonomi.

Gli articoli 22, 23 e 24 regolano i rapporti fra la nuova assicurazione e quella facoltativa, prevedendo — fra l'altro — la possibilità di utilizzare i contributi versati nella facoltativa ai fini della pensione.

Gli articoli 25 e 26, in relazione alla disciplina dei cumuli di cui ai precedenti articoli 20 e 21, regolano la materia dei supplementi di pensione.

Importante è poi la norma dell'articolo 27, che disciplina la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria nella speciale Gestione dei lavoratori autonomi per il caso in cui l'assicurato, non raggiungendo in alcuna di dette gestioni e neppure in quella dell'assicurazione generale obbligatoria i requisiti minimi per l'esercizio di tale facoltà, possa conseguire tali requisiti mediante il cumulo dei contributi versati in tutta la vita lavorativa.

L'articolo 28 accoglie una aspirazione delle categorie interessate, prevedendo l'istituzione, per tutti i lavoratori autonomi, di una forma di previdenza a carattere volontario a completo carico degli interessati.

L'articolo 29 contiene una norma particolare a favore degli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti all'ENASARCO.

Segue poi il Titolo VII che riguarda la estensione dell'assistenza di malattia ai ti-

tolari di pensione di cui al presente provvedimento. In particolare con gli articoli dal 30 al 34 viene disciplinata la immediata e provvida estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati commercianti, con lo stesso sistema già adottato per i pensionati artigiani, cioè mantenendo il contributo capitaro dello Stato per ogni titolare di pensione e per ciascun familiare assistibile pari a quello previsto dall'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sino all'importo massimo di 80 milioni e con un eventuale contributo integrativo a carico degli esercenti di attività commerciale iscritti alla Cassa mutua provinciale di malattia.

Al modesto onere finanziario dello Stato che ne consegue, si provvederà, a partire dal 1967, nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi annui di cui alla precitata legge n. 1397 del 1960, mentre per il corrente anno 1966 provvederà il Fondo di solidarietà nazionale della Federazione delle Casse mutue esercenti attività commerciali.

Seguono, infine, nel Titolo VIII, le disposizioni generali e transitorie. Gli articoli 35, 36, 37 e 38 disciplinano la materia della vigilanza affidata all'Ispettorato del lavoro, del contenzioso previdenziale, delle sanzioni penali e civili per le infrazioni degli obblighi derivanti da questo provvedimento e delle esenzioni tributarie.

L'articolo 39 stabilisce al 1° gennaio 1965 la data di inizio del versamento dei contributi posti a carico della categoria, con la possibilità — prevista dall'articolo 40 — di versare direttamente all'INPS i contributi relativi al 1965 per coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della legge.

Questa, succintamente, è la portata del provvedimento sottoposto al nostro esame. Naturalmente, compito del relatore era quello di svolgere una relazione introduttiva, che dovrebbe consentire poi agli onorevoli colleghi un'ampia discussione, come merita l'importanza del disegno di legge stesso.

Concludo quindi la mia relazione auspicando che la Commissione voglia dare il proprio voto favorevole ad un disegno di legge che estende notevolmente l'area della protezione previdenziale e costituisce, per-

tanto, un decisivo passo innanzi verso il sistema della sicurezza sociale.

D I P R I S C O . A mio avviso, il provvedimento in discussione è veramente importante sotto diversi aspetti. In primo luogo, esso accoglie finalmente le numerose istanze che sono state avanzate dalle categorie interessate, nonchè dai vari Gruppi politici: in proposito, anzi, desidero ricordare che già nella precedente legislatura erano stati presentati ben 7 disegni di legge da parte dei vari schieramenti politici, la cui approvazione è stata ripetutamente sollecitata non riuscendosi evidentemente a comprendere il motivo del ritardo con il quale alla categoria in questione doveva venire concessa la prestazione previdenziale.

Pertanto, pur compiacendoci del fatto che finalmente viene posto in discussione e — speriamo — approvato il disegno di legge relativo, tuttavia non possiamo fare a meno di sottolineare questo grave ritardo nel soddisfare una esigenza veramente sentita e giusta.

Potremmo definire quindi il presente provvedimento — che, ripeto, viene a colmare una grave lacuna esistente nel nostro sistema pensionistico — come opera di doverosa riparazione, anche in considerazione del fatto che, come è noto, i commercianti non godono dei benefici disposti a favore di altre categorie più dotate, ultimo quello recato agli imprenditori dalla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Pertanto, nel preannunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame, non possiamo esimerci dal fare alcuni rilievi e dal sostenere alcune tesi, che sono e sono sempre state nella linea che noi rivendichiamo nei confronti del sistema previdenziale.

Come è noto, per quanto si riferisce ai limiti di età pensionabili, la nostra parte politica ritiene che sia necessario portare tali limiti a 55 anni per le donne ed a 60 anni per gli uomini anche per le categorie autonome: ha sostenuto tale principio per il passato e lo sostiene anche oggi in maniera decisa a favore della categoria degli esercenti attività commerciali, che entra per

ultima a far parte del nostro sistema pensionistico.

Vi è inoltre da rilevare che l'entità del contributo da parte dello Stato non può ritenersi ancora soddisfacente e avremmo altresì desiderato che fosse ridotta ai due terzi del gettito annuo l'aliquota da versare al Fondo sociale.

Per quanto riguarda poi l'entità dei minimi di pensione, avremmo sperato che, proprio in occasione del presente provvedimento, si fosse tenuto conto di quelli che sono i principi e le indicazioni contenute nel programma di sviluppo economico nazionale predisposto dal Governo. In un sunto che l'onorevole Pieraccini ci ha dato nei giorni scorsi, infatti, è detto tra l'altro: « Per le pensioni si cercherà da un lato di elevare la pensione base per coloro che sono già assicurati (corrispondendo a ciascuno una mensilità minima di 18.000 lire sino al 1967 e di 20.000 lire negli ultimi due anni), dall'altro di estendere il campo della tutela, assicurando una pensione base anche a categorie di cittadini in condizioni non professionali ed economicamente disagiate in misura mensile da determinarsi ».

Essendo ormai a metà del 1966, noi ritenevamo che almeno l'indicazione del minimo di 18.000 lire fosse stata accolta: il disegno di legge prevede invece un minimo di lire 12.000.

Un'altra osservazione vi è poi da fare relativamente all'assistenza di malattia ai pensionati commercianti, rilevando quanto scarso sia il contributo a carico dello Stato per far fronte all'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni e quanto inopportuno sia il contributo integrativo previsto a carico di ciascun esercente attività commerciale, contributo che in un prossimo futuro, pertanto, dovrà essere pesantemente aumentato.

Comunque, fatti questi rilievi, noi ribadiamo ancora una volta la nostra adesione al provvedimento oggi in esame.

F I O R E . Desidererei fare alcune osservazioni di carattere generale.

Non posso fare a meno in primo luogo di lamentare il fatto di trovarci ancora una

volta di fronte ad un provvedimento predisposto per una categoria particolare di lavoratori autonomi. In proposito, devo ricordare che lo stesso relatore molti anni fa, in un suo pregevole intervento, aveva detto — se non sbaglio — che era ormai matura la via della sicurezza sociale e, quindi, di una riforma di tutto il sistema pensionistico; ancora una volta invece — ripeto — siamo chiamati ad esaminare un disegno di legge relativo ad una categoria speciale di lavoratori autonomi. In questo ultimo lasso di tempo, cioè da quando è stata approvata la legge 21 luglio 1965, n. 903, si è dimenticato quanto la relazione Varaldo, in base all'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, aveva allora proposto. Nella relazione conclusiva della Commissione per la revisione ed armonizzazione delle norme della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, infatti, tra l'altro era detto: « La Commissione ha ritenuto che si debbano mantenere distinte le gestioni dei lavoratori autonomi da quelle dei lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi potrebbe prevedersi una gestione generale nella quale dovrebbero trovare posto anche altre categorie, oggi senza protezione assicurativa: piccoli commercianti e piccoli operatori economici e, in genere, tutti quei lavoratori autonomi che non hanno una specifica protezione assicurativa. L'assicurazione generale dovrebbe quindi servire anche da assicurazione, per così dire, residuale ». Si prevedevano quindi due grandi settori: quello dei lavoratori dipendenti e quello dei lavoratori autonomi. Il che, evidentemente, significava andare effettivamente verso una riforma totale dell'attuale sistema previdenziale.

Quella degli esercenti attività commerciali, peraltro, è una vecchia questione che risale al 1961, cioè all'altra legislatura. Fin da allora, infatti, in un discorso pronunciato in Assemblea nella seduta del 3 ottobre, feci rilevare all'onorevole Sullo, Ministro del lavoro e della previdenza sociale del tempo — il quale in occasione dell'esame del disegno di legge per la pensione ai sacerdoti aveva dichiarato al Senato che nel nostro Paese, in base ad uno studio fatto dalla dottoressa

Girardi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'88 per cento degli ultrasessantacinquenni erano pensionati — che probabilmente non aveva letto il lavoro redatto dalla dottoressa Girardi, perchè altrimenti si sarebbe accorto che le cose non stavano precisamente in quel modo. Infatti, la dottoressa Girardi diceva precisamente: « Dei maschi ultrasessantacinquenni l'88 per cento risulterebbe pensionato: più precisamente il 79 per cento è costituito dai pensionati effettivi e il 9 per cento dai pensionabili delle nuove categorie di artigiani, piccoli commercianti e pescatori ». In quella sede appunto, l'onorevole Sullo, interrompendomi, fece presente che per i commercianti vi era già un impegno formale del Governo.

Questo accadeva nel 1961 e soltanto ora, nel 1966, tale impegno è stato soddisfatto dal Governo.

Non vi nascondo, onorevoli colleghi, che quello che maggiormente mi preoccupa è il fatto che, in definitiva, saranno i lavoratori dipendenti a fare le spese anche di queste nuove pensioni, così come è avvenuto per quelle ai coltivatori diretti, attraverso il Fondo adeguamento pensioni.

Ora, la nostra preoccupazione al riguardo è vivissima anche perchè sino a questo momento la Previdenza sociale non ha licenziato il bilancio e — a quanto ci risulta — vi sono state lotte vivaci all'interno del Consiglio di amministrazione per l'impostazione appunto dei relativi criteri. Dalle ultime voci che corrono sembra che simbolicamente si vogliano addebitare al Fondo sociale 65 milioni, mentre i rimanenti miliardi dovrebbero essere pagati dal Fondo adeguamento pensioni. In proposito, lo stesso Presidente dell'INPS Fanelli ha fatto presente che se il Governo non assumerà una certa responsabilità relativamente a questi 30 miliardi, che poi sono gli avanzi che devono costituire il famoso 5 per cento, egli non sarà troppo d'accordo nel licenziare il bilancio in questione.

Passando ora ad un esame più particolareggiato delle singole disposizioni contenute nel presente disegno di legge, desidero rilevare che il numero di contribuenti preso co-

me base dal provvedimento stesso è quello di 1.237.880 calcolato dall'onorevole De Marzi, relatore alla Camera dei deputati, mentre quello previsto nella relazione governativa era di 1.161.000. Il Governo, inoltre, nella sua relazione, aveva calcolato che i pensionati nel primo anno sarebbero stati 150.900, mentre in base ai calcoli fatti dal relatore De Marzi gli stessi risultano essere 133.000. Il contributo base è di 44 lire, che moltiplicate per 12 danno 528 lire: per l'adeguamento invece abbiamo 14.400 lire, che moltiplicate per il numero dei contribuenti, cioè per 1.237.880, diventano lire 17.825.472.000. Di tale somma il 75 per cento va al Fondo sociale, che pertanto riceverebbe lire 13.369.104.000, più i 4 miliardi dello Stato. In totale, quindi, le entrate del Fondo sarebbero per il primo anno di lire 17.369.104.000. Per quanto si riferisce poi alle prestazioni, queste dovrebbero essere di 12.000 lire mensili, che moltiplicate per 13 mensilità ammonterebbero a lire 156.000 annue *pro capite*. In un anno, perciò, con i fondi a disposizione si potrebbero pagare 111.340 pensioni: poiché queste, invece, in base ai calcoli fatti dal Governo per il primo anno, sarebbero 150.900, e in base a quelli fatti dal relatore De Marzi sarebbero 133.000, è evidente che in entrambi i casi non sarà possibile soddisfare il pagamento di tutte le pensioni.

Da tali cifre, peraltro, si è scesi addirittura a calcolare gli aventi diritto per il primo anno in 100.000, portando a sostegno di tali calcoli l'esempio degli artigiani, i quali nel primo anno erano stati valutati in 100.000, mentre in effetti risultarono essere 50.000. In proposito, però, desidero far rilevare in primo luogo che si dimentica che l'età minima pensionabile per la donna artigiana era di 65 anni, mentre quella della donna appartenente alla categoria degli esercenti commerciali è di 60 anni, per cui evidentemente il numero degli aventi diritto aumenterà, invece di diminuire rispetto a quello previsto dal Governo; e in secondo luogo che, come è detto chiaramente nella relazione De Marzi, l'invecchiamento dei commercianti è di gran lunga superiore a quello degli artigiani. D'altro canto, è ne-

cessario anche tener presente che con l'avvento dei supermercati i piccoli esercenti economici si stanno riducendo notevolmente di numero, per cui la corsa alle pensioni sarà, si può dire, immediata.

Comunque, in considerazione del fatto che la corresponsione della pensione decorre dal 1° gennaio 1966, mentre il versamento dei contributi decorre dal 1° gennaio 1965, è evidente che per i primi due anni i fondi a disposizione saranno sufficienti: ma quello che a noi interessa non sono questi primi due anni, bensì gli anni successivi, durante i quali avremo sempre un maggior numero di pensionati che di contribuenti. La stessa situazione, infatti, si è verificata per la corresponsione della pensione ai coltivatori diretti, alla quale dopo il primo anno ha dovuto far fronte il Fondo adeguamento pensioni. Ricordo anzi a questo proposito che il Consiglio di amministrazione dell'INPS dirottava decine e decine di miliardi per il pagamento di queste pensioni e che l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale Delle Fave ebbe a dichiarare al riguardo al Senato che l'INPS, avendo il dovere di pagare le pensioni, doveva prelevare necessariamente i fondi dalle gestioni attive.

Noi, quindi, ci preoccupiamo essenzialmente dell'avvenire. È necessario tenere conto, infatti, per quanto si riferisce agli artigiani, che costoro pagavano un contributo di 600 lire, ma la pensione era di 5.000 lire: l'età minima pensionabile per le donne, inoltre, era — come ho già detto — di 65 anni. Attualmente, il contributo è sì di 1.200 lire, ma la loro pensione è stata portata a 12.000 lire mensili: pertanto, nel 1965, essendo state le prestazioni di lire 24.586 milioni e le entrate al Fondo sociale di lire 6.529 milioni, si è avuto un passivo di 18.057 milioni.

Anche in questo caso, quindi, si avrà per il futuro un *deficit* notevolissimo. La questione è stata sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento, dove si è osservato, tra l'altro, che i 5 anni per i quali è previsto il concorso dello Stato sono assolutamente insufficienti: nè d'altra parte è prevista la possibilità di aggiornare il contributo dello Stato con decreto del Presidente della Repub-

blica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

V A R A L D O . Ma il contributo dello Stato va al Fondo sociale.

F I O R E . Esatto: ma è evidente che il giorno in cui il Fondo sociale non sarà più in grado di far fronte al pagamento delle pensioni, dovrà prelevare i soldi necessari dal Fondo adeguamento pensioni. Il giorno in cui, cioè, non vi sarà più possibilità di autofinanziamento, essendo il Fondo sociale obbligato a pagare le 12.000 lire mensili ai pensionati, è evidente — ripeto — che preleverà i fondi dagli avanzi delle gestioni attive. Ad un certo momento, quindi, data la inadeguatezza dell'intervento governativo, la pensione dei commercianti, come già quella dei coltivatori diretti, finirà per gravare totalmente sui lavoratori dipendenti soggetti all'assicurazione generale obbligatoria.

Tale solidarietà, a nostro parere, deve però avere un limite!

Il testo governativo, comunque, è stato notevolmente migliorato dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare, vi è da rilevare che il disegno di legge, nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, prevede ora l'assistenza medica ai pensionati: di questo mi compiaccio soprattutto perchè tale disposizione è stata introdotta in seguito ad una iniziativa della mia parte politica. A questo proposito, però, devo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto è stabilito dall'articolo 32 al punto *a*), e cioè: « *a*) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera *a*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni; ». Ora, poichè il contributo annuo previsto dall'articolo 38 della suindicata legge n. 1397 era di 1.500 lire *pro capite*, calcolando in 100.000 gli aventi diritto, il totale del contributo annuo a carico dello Stato dovrebbe essere di 150 milioni, mentre nel provvedimento in esame — come risulta dal punto

a) dell'articolo 32 — è previsto un contributo dello Stato sino all'importo massimo di 80 milioni. Non vedo quindi come le due cifre possano conciliarsi: una cosa certa invece è che lo Stato non verserà neppure una lira e questo perchè nel successivo articolo 34, primo comma, è detto: « A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera *a*) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera *a*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 »; praticamente, cioè, per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione di cui trattasi, lo Stato non verserà niente, o meglio gli 80 milioni che dovrà versare li verserà nell'ambito dei 4 miliardi già previsti dalla legge n. 1397 del 1960 come contributo per l'assistenza medica ai commercianti in attività. Questo per il 1967. Analogamente, per il 1966, il secondo comma dell'articolo 34 stabilisce inoltre: « Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera *a*) del precedente articolo 32 provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale ». In effetti, quindi, lo Stato sia per il 1967 che per il 1966 non contribuirà affatto a fronteggiare l'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati, dal momento che — ripeto — per il 1967 i fondi necessari saranno prelevati dai 4 miliardi già devoluti per l'assistenza di malattia ai commercianti in attività, mentre per il 1966 provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali.

Vorrei poi fare una osservazione di tecnica legislativa relativamente a quanto stabilito dall'articolo 13 del disegno di legge in esame. A me sembra infatti che non sia il caso di estendere il pagamento del contributo all'ENAOLI anche ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i quali, a mio avviso, sarebbe stato necessario predisporre un apposito disegno di legge.

P E Z Z I N I , *relatore*. Questo trova una giustificazione nel fatto che il disegno di legge — come si evince chiaramente anche dal

titolo — non si riferisce soltanto all'estensione dell'assicurazione obbligatoria agli esercenti attività commerciali, ma anche al coordinamento degli ordinamenti pensionistici per altri lavoratori autonomi.

FIORE. Esatto. Per quale motivo allora, una volta introdotto il principio per i commercianti, non è stata estesa l'assistenza medica anche ai coltivatori diretti pensionati? Per i coltivatori diretti, infatti, come è noto, si verifica l'assurdo che hanno diritto all'assistenza medica quando sono in attività, mentre non vi hanno più diritto una volta andati in pensione.

Nell'articolo 18 inoltre è previsto che sono ammessi alla liquidazione della pensione coloro che risultino iscritti negli elenchi degli esercenti attività commerciali dal 1963 in poi: è evidente che in tal modo si verrà ad escludere dal beneficio della pensione un vasto numero di vecchi commercianti. In proposito, ho infatti ricevuto una lettera di una vecchia di 82 anni, la quale mi fa rilevare che, pur avendo cessato l'attività commerciale nel 1955, è stata tuttavia per 50 anni iscritta alla Camera di commercio, versando regolarmente i contributi relativi. Con il presente disegno di legge, invece, noi veniamo ad escludere completamente dai benefici previsti proprio la categoria che ha maggiormente premuto per la pensione e che, evidentemente, è costituita dalle persone più vecchie e in condizione più disagiata.

Comunque, nonostante le riserve che ho testè avanzate, dichiaro fin da adesso che daremo il nostro voto favorevole all'approvazione del provvedimento in questione, poichè evidentemente esso costituisce pur sempre un notevole passo avanti verso la radicale revisione di tutto il nostro sistema previdenziale. Torno a ripetere ancora una volta che, a nostro avviso, la questione più seria è rappresentata per il momento dal contributo dello Stato, che appare assolutamente insufficiente. Tale contributo infatti potrà avere valore per i primi due anni di applicazione della legge — ripeto — ma per il futuro lo Stato si troverà ancora una volta nella necessità di aumentarlo. L'esperienza in proposito peraltro non è molto felice: ricor-

do infatti che lo Stato, pur di fronte alla situazione deficitaria dei coltivatori diretti, non ha mai ritenuto di aumentare il contributo, facendo piuttosto ricadere l'onere relativo ancora una volta sui lavoratori dipendenti. Al contrario, come risulta da tutte le relazioni svolte in materia, dal parere degli esperti e delle persone competenti, è la collettività nazionale che deve provvedere a questa forma integrativa; ma la collettività nazionale non deve essere sempre configurata nel manovale edile o nel bracciante, eccetera, ma piuttosto in tutti coloro che la compongono e specialmente nelle classi più agiate, più ricche e più privilegiate.

Per quanto si riferisce poi alla fiscalizzazione degli oneri sociali, richiamata dal senatore Di Prisco, devo dire per la verità che non sono molto d'accordo. Da una deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAM, che leggevo proprio ieri, risulta infatti che ad un certo momento l'INAM stesso si è trovato in difficoltà ed ha dovuto ricorrere ad un prestito di 20 miliardi da parte della GESCAL (che, per inciso, dovrebbe piuttosto pensare a fare qualcosa di diverso); tale prestito, che evidentemente comporta il pagamento dei relativi interessi, è stato motivato con il mancato versamento, da parte dello Stato, dei fondi inerenti agli oneri fiscalizzati. Anche per quanto si riferisce alla fiscalizzazione, quindi, c'è poco da stare allegri.

Inoltre, come è stato rilevato dal senatore Di Prisco, il trattamento minimo di pensione, fissato in 12.000 lire mensili è indubbiamente molto basso e, pertanto, la proposta avanzata di elevarlo è senz'altro da ritenersi ragionevole, sempre però nel caso che lo Stato intervenga adeguatamente con un suo contributo, poichè altrimenti anche questo aumento ricadrebbe ancora una volta sulle spalle dei lavoratori dipendenti.

Soprattutto, quindi, desideriamo elevare la nostra protesta per il sistema che si segue continuamente, di guardare, per il presente o in prospettiva, al Fondo adeguamento pensioni come ad un serbatoio da cui si possono attingere i fondi per soddisfare le necessità delle altre categorie. Io sono senz'altro solidale verso queste altre categorie,

ma ritengo che, se esse hanno bisogno di una integrazione, il Governo dovrebbe ricorrere per questa alla solidarietà nazionale nel suo complesso e non a quella di particolari categorie di lavoratori.

Questa, onorevoli colleghi, è la nostra più viva preoccupazione ed è per questo che noi sollecitiamo l'esame serio ed approfondito di una generale riforma del nostro sistema previdenziale. Comunque, fatte salve queste nostre riserve, approveremo — ripeto — il disegno di legge in esame, il quale, pur rappresentando in un certo senso una delusione per la categoria interessata da lungo tempo in attesa, costituisce pur sempre un miglioramento rispetto alla situazione attuale.

B E R M A N I . Anche a nome del Gruppo socialista, esprimo la mia approvazione al presente disegno di legge, che soddisfa la aspettativa di una vasta categoria di lavoratori. Si può dire che con esso tutto il mondo del lavoro autonomo, dopo gli artigiani ed i coltivatori diretti, viene ad avere diritto all'assistenza e alla previdenza. Si tratta — come è stato più volte rilevato — di un provvedimento che interessa più di 1.200.000 persone tra titolari di imprese e coadiutori: in particolare, inoltre, il fatto più importante è che circa 130.000 commercianti riceveranno subito la pensione.

Le critiche e le osservazioni che sono state portate al provvedimento in esame dai colleghi Di Prisco e Fiore sono, a mio avviso, senz'altro giuste: anche essi tuttavia si sono trovati d'accordo sull'opportunità di approvarlo così come è, in quanto costituisce comunque un notevole passo avanti per la soluzione dei problemi relativi al nostro sistema previdenziale. Devo riconoscere che sarebbe stato auspicabile che il minimo di pensione iniziale fosse più elevato: a questo proposito, alla Camera dei deputati è stato infatti presentato un emendamento tendente a portare tale minimo a 20.000 lire mensili, ma già in quella sede il Governo ha fatto presente la mancanza di fondi.

Il disegno di legge in esame presenta indubbiamente altre lacune, ma i provvedimenti perfetti, come abbiamo avuto modo di osservare in altre occasioni, non sono che

pure chimere. Ciò che conta, quindi, è che ci sia un qualche progresso; e tutto sommato si deve riconoscere che il presente disegno di legge rappresenta per i commercianti una conquista e corrisponde a quanto di meglio ottenibile nella situazione attuale. Per tale motivo, al fine di accelerare l'approvazione definitiva del provvedimento, io propongo all'onorevole Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato la sua assegnazione alla nostra Commissione in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che analoga richiesta era già stata presentata, per iscritto, da parte del senatore Brambilla.

P A S Q U A T O . Ho ascoltato con molta attenzione l'interessante relazione svolta dal senatore Pezzini, così come con la stessa attenzione ho ascoltato le osservazioni fatte dai senatori Di Prisco e Fiore.

In linea generale, non posso che esprimere la solidarietà più viva verso la benemerita categoria dei commercianti, che attende da tempo questo atto di giustizia ripetutamente promesse in comizi e in riunioni anche da parte di membri autorevoli del Governo, e, quindi, associarmi al voto che il presente disegno di legge, nonostante le varie deficienze rilevate dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, sia approvato al più presto come atto di buona volontà del Parlamento verso questa categoria e come indice dell'inizio di una organica riforma previdenziale, che sola può dare una sistemazione più adeguata ed uniforme dei trattamenti pensionistici.

Nel dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, non posso però fare a meno di richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario di Stato e degli onorevoli colleghi sulla importanza delle osservazioni e dei rilievi fatti dai senatori Di Prisco e Fiore. Come è noto, il nostro sistema previdenziale — del quale da anni, ripeto, invochiamo una riforma organica — fa acqua ormai da tutte le parti. Tutti gli istituti previdenziali, in particolare l'INAM (che anche questo anno presenta un bilancio con un

deficit di circa 35 miliardi) non possono più andare avanti, per cui evidentemente si impone ormai all'attenzione del Paese la necessità di una riforma, che il Governo invece continua a procrastinare: indubbiamente la burocrazia resiste, così come resistono gli istituti interessati, ma è chiaro che non è possibile continuare con l'approvazione di provvedimenti particolari per determinate categorie di lavoratori, provvedimenti che, pur portando un beneficio non disprezzabile, che noi non disconosciamo, in sostanza non rappresentano però quella sistemazione organica e definitiva della materia che noi ci auguriamo invece intervenga al più presto.

Non posso fare a meno inoltre di condividere le critiche dei precedenti oratori su un certo indirizzo previdenziale che pone a carico delle gestioni attive i *deficit* di altre gestioni, considerando la categoria dei lavoratori dipendenti, sui quali si continua a far gravare il peso di queste previdenze, come una categoria di paria, non appartenenti alla collettività nel suo insieme, come una categoria nei confronti della quale tutto è permesso!

Ora, francamente, se è vero che viva è la nostra simpatia, la nostra solidarietà per la categoria dei commercianti, così come vivissima è per quelle dei coltivatori diretti e degli artigiani — categorie queste tutte benemerite, che operano per il progresso sociale — è anche vero che, pur rivendicando il giusto per tutti, noi riteniamo che vi debba provvedere la collettività nel suo complesso. Pertanto, pur con un certo rammarico, non possiamo che aderire alle tesi che sono state sostenute dalla estrema sinistra (dalla quale ci dividono profonde differenze ideologiche) e dichiarare che quanto è stato poc'anzi rilevato dai senatori Di Prisco e Fiore incontra il nostro pieno ed incondizionato favore.

Nel preannunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, come atto di buona volontà da parte del Governo e come giusto riconoscimento di una esigenza vivamente sentita dalla categoria interessata, dobbiamo ancora una volta deplorare — insisto su questo — che si continui a procedere con una serie di provvedimenti autonomi diretti a particolari categorie, piuttosto che

procedere ad una riforma generale del sistema, che ormai si impone indilazionabile, auspicando nel contempo che il Governo, in mancanza di fondi, cessi con il sistema di rivolgersi, quale unica valvola di sicurezza, al prelievo costante dei fondi stessi dal Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori dipendenti. Contro tale sistema — ripeto — alla protesta elevata dal senatore Fiore non posso che associare la mia, al di sopra di ogni divisione di parte, perchè in questo momento non mi sento parte, ma solo Commissario investito del compito di esaminare un provvedimento secondo giustizia!

V A R A L D O . Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto sul fatto che con la recente legge 21 luglio 1965, n. 903, si è costituito uno speciale Fondo sociale — destinato appunto a garantire alcuni minimi di pensione senza dover ricorrere a travasi tra le varie gestioni — del tutto distinto dal Fondo adeguamento pensioni. Quindi, evidentemente, la confusione lamentata non può avvenire trattandosi di due Fondi completamente diversi: tutt'al più si tratterà di crediti che avrà il Fondo adeguamento pensioni nei confronti del Fondo sociale.

Per quanto si riferisce poi al prestito richiesto dall'INAM alla GESCAL, è da rilevare che questo probabilmente si è reso necessario poichè, essendo stato approvato il disegno di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali con molto ritardo, lo Stato non era ancora autorizzato a versare i fondi relativi.

Infine, per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate dal senatore Fiore in ordine ai fondi necessari per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, desidero far presente che, in base a calcoli fatti secondo i dati forniti dal relatore, si ottengono i seguenti risultati: 1.237.880 iscritti, moltiplicati per lire 14.400 (contributo annuo di ciascuna unità), comportano un gettito per contributi a gestione speciale di lire 17.825.472.000, di cui il 75 per cento, pari a lire 13.369.104.000, passa al Fondo sociale. Tale cifra deve essere poi maggiorata dei 4 miliardi del contributo dello

Stato e, quindi, in totale affluiscono al Fondo sociale lire 17.369.104.000. Ora, essendo per il primo anno 100.000 i pensionati, la spesa complessiva ammonterà (calcolata quella *pro capite* in lire 144.000) a lire 14.400.000.000 e sarà evidentemente inferiore alla somma di lire 17.369.104.000 di cui disporrà il Fondo sociale.

Dico questo per dimostrare che la copertura per il primo anno ci sarà e che il provvedimento quindi non è campato in aria come vorrebbero farlo apparire i colleghi della sinistra; per gli anni successivi poi i fondi saranno ugualmente sufficienti perchè i pensionati saranno in numero inferiore.

F I O R E . Vorrei far notare al senatore Varaldo che tutti questi calcoli io li avevo già fatti nel corso del mio intervento, come risulterà dal resoconto stenografico, e che comunque non cambiano affatto lo stato delle cose.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I DEI SOGGETTI

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonchè ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchè le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

(È approvato).

Art. 3.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchè della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

(È approvato).

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

(È approvato).

TITOLO II

DEGLI ORGANI

Art. 5.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di prov-

vedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

e) il direttore generale dell'Istituto;

f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

C A P O N I . Desidero rilevare, a proposito di questo articolo, che — come sempre — i rappresentanti del Ministero sono previsti in numero maggiore dei rappresentanti delle categorie interessate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Spetta al Comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla gestione e della liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

(È approvato).

Art. 8.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 9.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

TITOLO III

DEL FINANZIAMENTO

Art. 10.

Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

— un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

— un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonchè l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della gestione in relazione al fabbisogno della gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel quinquennio 1965-1969 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

(È approvato).

Art. 11.

I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

47ª SEDUTA (6 luglio 1966)

compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

La decisione del Comitato di vigilanza è definitiva.

I contributi relativi ad attività che hanno dato titolo alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.

Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.

(È approvato).

Art. 12.

I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 — ultimo comma — della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(È approvato).

Art. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori

italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965 n. 903, per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.

Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.

(È approvato).

TITOLO IV

PENSIONE SOCIALE

Art. 14.

I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

(È approvato).

Art. 15.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970, in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.

All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 16.

La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.

(È approvato).

TITOLO V**DELLE PRESTAZIONI****Art. 17.**

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

(È approvato).

Art. 18.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente l'età di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili, versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

<u>Anni</u>	<u>Contributi</u>
1966	12
1967	24
1968	36
1969	48
1970	60
1971	72
1972	84
1973	96
1974	108
1975	120
1976	132
1977	144
1978	156
1979	168

Coloro che in qualità di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore del-

la presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di età, di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione è ritardata di un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.

Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12-sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data.

(È approvato).

Art. 19.

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comu-

nicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

(È approvato).

TITOLO VI

COORDINAMENTO DEGLI ORDINAMENTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI AUTONOMI E NORME SULL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

Art. 20.

I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

C A P O N I . Vorrei un chiarimento. Desidererei sapere che cosa accade se un commerciante assicurato per 4 anni come tale, avendo poi abbandonato l'attività commerciale per passare ad un lavoro dipendente, di-

sgraziatamente muore prima di aver maturato i 5 anni necessari per avere diritto alla reversibilità della pensione: i 4 anni precedentemente assicurati con la Gestione autonoma dei commercianti gli vengono o non gli vengono conteggiati ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria?

Tra i coltivatori diretti vi sono innumerevoli casi del genere.

PRESIDENTE. Questa osservazione ha la sua importanza ai fini interpretativi, ma non so se il rappresentante del Governo è in grado di fornire oggi stesso i chiarimenti richiesti.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se si tratta di dare un'interpretazione, non potrei rispondere in questo momento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito

da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, anche se utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta, possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità e della misura di essa, sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di reversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(È approvato).

Art. 22.

Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.

La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920 o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, nè per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonchè quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.

(È approvato).

Art. 23.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata

o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

(È approvato).

Art. 24.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla Convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

(È approvato).

Art. 25.

Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera *a*), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

(È approvato).

Art. 26.

I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera *a*) del citato articolo 4 il limite di età per la concessione del supplemento di pensione è stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(È approvato).

Art. 27.

Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 28.

I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.

Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.

Le tariffe e le modalità per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,

sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che ciò sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio della assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.

(È approvato).

Art. 29.

Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera *a*) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate — sentito il Consiglio di amministrazione dell'EN.A.S.A.R.C.O. — le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.

(È approvato).

TITOLO VII

ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

Art. 30.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purchè conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

(È approvato).

Art. 31.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

(È approvato).

Art. 32.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 30 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

(È approvato).

Art. 33.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, numero 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonché del Regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 34.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

(È approvato).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

Art. 35.

La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.

(È approvato).

Art. 36.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.

(È approvato).

Art. 37.

Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla

legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonchè le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

(È approvato).

Art. 38.

Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

(È approvato).

Art. 39.

Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1965.

(È approvato).

Art. 40.

A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

C A P O N I . Presento il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione permanente del Senato, nel procedere alla votazione unanime del disegno di legge che estende l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività

commerciali ed ai loro familiari coadiutori, considera altamente positivo che a tale categoria di lavoratori autonomi sia riconosciuto il diritto all'assistenza di malattia anche dopo il pensionamento e impegna il Governo a considerare l'urgenza di estendere, con provvedimento di legge, l'assistenza di malattia anche ai coltivatori diretti pensionati ».

P E Z Z I N I , *relatore*. Ritengo che questo ordine del giorno possa essere senz'altro accolto se si sostituisce la parola « impegna » con l'altra: « invita ».

C A P O N I . D'accordo.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Caponi e accettato dal relatore e dal Governo, restando inteso che la parola « impegna » è sostituita con l'altra « invita ».

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stata fatta dai senatori Brambilla e Bermani la proposta di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al trasferimento di sede.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, considero la richiesta accolta all'unanimità da parte della Commissione, con il parere favorevole del Governo.

Rimane allora inteso che in caso di accoglimento della richiesta stessa da parte del Presidente del Senato, il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della prima seduta della prossima settimana, per la votazione nel complesso.

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari